



Comune di Laterza

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI,
PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE IN
ATTIVITÀ PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.L.
133/2014 (CD. SBLOCCA-ITALIA)**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione e partecipazione dei cittadini e/o Associazioni/Gruppi sportivi/Pro-loco/Onlus con sede legale nel Comune di Laterza con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, finalizzati all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, della tutela e della valorizzazione del territorio, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
5. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
6. Il Volontariato civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
7. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Laterza nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadini attivi/Volontariato civico: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
 - f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

- g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione;

Articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b. Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c. Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d. Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
 - e. Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f. Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - g. Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - h. Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - i. Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - j. Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Articolo 4 – Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

- i. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - k. l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
4. Il patto di collaborazione, ove comporti risparmi di spesa, si configura quale accordo di collaborazione ai sensi del Regolamento che Disciplina i contratti.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
- a. la cura occasionale;
 - b. la cura costante e continuativa;
 - c. la gestione condivisa occasionale;
 - d. la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e. la rigenerazione temporanea;
 - f. la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- a. disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b. attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c. manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino i bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Articolo 9 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 10 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
3. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a. il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 11;
 - b. il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 12;
 - c. il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11 - Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.
4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 12 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
2. Il Dirigente competente pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dai Dirigenti Competenti che, ove possibile, possono avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 13 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 11, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 12 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 14.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Amministrazione comunale ed al Dirigente competente, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 12.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 14 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafi che in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 16 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO IV

VOLONTARIATO CIVICO E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE IN ATTIVITÀ PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.L. 133/2014 (CD. SBLOCCA-ITALIA)

Articolo 17 - Oggetto

1. L'attività di volontariato civico disciplinato dal presente regolamento ha ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale, in relazione a progetti e/o programmi proposti dai cittadini singoli o associati e/o provenienti dall'Amministrazione comunale.
2. Il Comune di Laterza, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, prevede nei propri regolamenti forme di riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi assegnati, nel rispetto dell'art. 24 del D.L. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e comunque dei principi generali di diritto.
3. Nell'ipotesi in cui il servizio di volontariato civico sia svolto da Associazioni aventi sede legale nel Comune di Laterza, l'esenzione/riduzione dei tributi può essere sostituita con forme di contribuzione corrispondenti alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati che partecipino al servizio. A tal fine, l'associazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli associati che contribuiranno al servizio.

Articolo 18 - Tipologie di attività

1. Il servizio civico riguarda interventi ordinari e straordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Laterza nonché i servizi di interesse generale, in particolare (l'elencazione è indicativa e non tassativa):
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, aiuole e boschi pubblici,
 - Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso,
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale,
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale,
 - Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, impianti sportivi, centri civici, musei, municipio ecc.,
 - Manutenzione delle aree giochi bambini.Inoltre, il servizio civico può riguardare anche i seguenti servizi di interesse generale:
 - Servizio di apertura e chiusura del Museo e altri strutture pubbliche,
 - Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus,
 - Attività di supporto a bambini per attività di doposcuola (aiuto compiti ecc...),
 - Servizio di trasporto settimanale di accompagnamento al Centro prelievi del Poliambulatorio
 - Servizio trasporti del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), - Servizio di trasporto per iniziative sociali e/o culturali organizzati dal Comune di Laterza.

Articolo 19 - Albo della Cittadinanza Attiva

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'Albo della Cittadinanza Attiva, qui di seguito "Albo".
2. Le persone e/o le associazioni interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo utilizzando i modelli predisposti dall'amministrazione comunale.

3. Le domande dovranno indicare:
 - Generalità complete,
 - Possesso dei requisiti richiesti,
 - Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente regolamento,
 - Disponibilità in termini di tempo,
 - Eventuali mezzi da mettere a disposizione.
4. Le domande di cui al comma 2, possono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. L'Albo viene aggiornato dal Responsabile del sett. Pubblica Istruzione, di concerto con gli altri Settori interessati, entro il 28 febbraio di ciascun anno e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente. L'iscrizione all'Albo ha la durata di anni 2 (due), e scade il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Pertanto la domanda va rinnovata ogni anno.
6. L'ordine di iscrizione all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domanda all'ufficio protocollo del Comune.
7. Il mancato adempimento degli obblighi tributari, come meglio indicati al successivo art. 5, è causa di cancellazione dall'Albo.

Articolo 20 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - Essere residenti nel Comune di Laterza,
 - Età non inferiore ad anni 18,
 - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
 - Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1 e per i delitti contro la libertà personale,
 - Aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e di altra tipologia (es. pagamento delle tariffe dei servizi erogati dall'Ente) del Comune di Laterza.
2. Per le Associazioni i requisiti richiesti sono:
 - Sede legale nel Comune di Laterza,
 - Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate),
 - Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Laterza.
3. I volontari impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Laterza.

Articolo 21 - Accesso alle attività e modalità di svolgimento dell'attività

1. I Volontari civici e le associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente, di seguito denominato Tutor.
2. Il Tutor, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente previo colloquio con i richiedenti, stabilirà le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione tenuti dal Comune.
3. La chiamata dei volontari/associazioni iscritte all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri di (da intendersi in ordine gerarchico):

- Richieste/Proposte presentate da gruppi di cittadini/associazioni,
 - Ordine di presentazione delle domande al protocollo,
4. I volontari e le associazioni verranno organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; ogni gruppo di lavoro e/o associazione sottoscriverà un apposito disciplinare sulle attività da svolgere e sulle modalità di svolgimento.
 5. Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, dovrà registrare la presenza in apposito Registro delle presenze. Dal Registro dovrà evidenziarsi la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto dichiarato nella domanda.
 6. Per ogni gruppo di cittadini o associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

Articolo 22 - Rinuncia e revoca

1. I volontari o le associazioni potranno rinunciare al servizio civico avvisando il Tutor con un preavviso di almeno 60 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il volontario/associazione verrà cancellato dall'Albo e godrà dell'esenzione/riduzione tributaria o contributo soltanto per il periodo in cui ha effettivamente svolto tale attività.
2. L'Ente potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 5. Nel caso di inadempimento ovvero di sopravvenienza di sentenze passate in giudicato di cui all'art. 5 non si applicherà alcuna esenzione/riduzione o concessione di contributo e si procederà alla cancellazione immediata dall'Albo.

Articolo 23 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il volontario/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 24 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune, laddove necessario, fornirà a ciascun volontario o associazione i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività nonché i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Articolo 25 - Obblighi e responsabilità del volontario

1. Il volontario/associazione è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario/associazione, il Tutor provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
3. Il Tutor verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

4. Il Referente del gruppo è tenuto a segnalare al Tutor eventuali comportamenti negligenti da parte di altri volontari ovvero assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.

Articolo 26 - Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 24.
2. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

Articolo 27 - Tipologia di riduzioni/esenzioni e contributi

1. Le percentuali e/o le aliquote delle riduzioni ovvero le esenzioni da applicare sui tributi sono stabilite di anno in anno con apposita delibera di determinazione delle tariffe e delle agevolazioni dei tributi/imposte medesime.

Articolo 28 - Modalità di concessione delle riduzioni/esenzioni e contributi

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo, i Tutor comunicheranno all'Ufficio Tributi l'elenco dei cittadini che hanno svolto efficacemente le attività/servizi assegnati, al fine dell'applicazione della riduzione/esenzione tributaria nell'anno successivo.
2. Per quanto attiene alle associazioni il contributo sarà erogato successivamente all'attestazione dello svolgimento dell'attività/servizio assegnato a regola d'arte.

Articolo 29 - Riconoscimenti ed obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale, oltre alle riduzioni/esenzioni tributarie previste o ai contributi previsti per le associazioni di volontariato derivanti dal servizio reso, potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

Articolo 30 - Provvedimenti in materia di decoro urbano

1. Per un periodo limitato comunque disciplinato dal regolamento TOSAP del Comune di Laterza, è concessa l'esenzione del tributo TOSAP per quegli operatori commerciali che avendo la necessità di occupare suolo pubblico con contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, si impegnano a presentare progetti di mitigazione dell'impatto visivo ovvero, che adottano accorgimenti ed infrastrutture suggerite dall'Amministrazione Comunale.
2. La domanda di esenzione deve essere presentata al protocollo del Comune, corredata da un progetto di sistemazione e riqualificazione della zona di suolo pubblico occupata a firma di tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo o ordine professionale.
3. Il Responsabile del Servizio Urbanistico avvierà l'istruttoria acquisendo i pareri in merito al progetto presentato del Comando di Polizia Locale e del Settore Ambiente.
4. Il Responsabile del Servizio Urbanistico acquisiti i pareri suddetti, valuterà il progetto dal punto di vista della compatibilità urbanistica e dell'armonizzazione con il contesto architettonico in cui i manufatti andranno a collocarsi e, nel caso ne rilascerà l'autorizzazione dandone comunicazione al Servizio Tributi.
5. Il procedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale.
6. Il Servizio Tributi provvederà ad iscrivere l'esenzione curando la verifica della relativa scadenza.

Articolo 31 - Competenze

1. La Giunta Municipale potrà, con proprio provvedimento, fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

2. Il responsabile del sett. Pubblica Istruzione potrà, con proprio provvedimento, apportare modifiche in ordine esclusivamente tecnico a disposizioni del presente regolamento.
3. I Responsabili dei Settori interessati potranno di concerto, con proprio provvedimento di dettaglio, integrare le disposizioni di cui all'articolo 16.

Articolo 32 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Articolo 33 - Norme a carattere transitorio

1. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente Regolamento, il Comune di Laterza stabilisce una riduzione del tributo comunale denominato T.A.R.I. del ___% per ogni cittadino che parteciperà concretamente alle attività di volontariato civico, nel rispetto del presente regolamento.

CAPO V

FORME DI SOSTEGNO PER I PATTI DI COLLABORAZIONE

Articolo 34 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi del Regolamento TOSAP in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Laterza per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TOSAP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di iniziative occasionali;
 - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 35 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 36 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 37 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 37 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a. la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b. la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c. il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate
3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 38 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO VI

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 39 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di una sezione dedicata del portale web.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 40 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 41 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 42 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 43 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 45 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed è soggetto ad una sperimentazione di anni due dalla sua approvazione.
Potranno essere apportate modifiche o integrazioni conseguentemente all'applicazione concreta di tale disposizione.

Articolo 46 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.